

AVV. MARIO SIRAGUSA  
 AVV. ROBERTO CASATI<sup>1</sup>  
 AVV. GIUSEPPE SCASSELLATI SFORZOLINI<sup>1</sup>  
 AVV. ROBERTO BONSIGNORE<sup>1</sup>  
 AVV. PIETRO FIORUZZI<sup>1</sup>  
 AVV. VANIA PETRELLA  
 AVV. C. FERDINANDO EMANUELE  
 AVV. MATTEO MONTANARO  
 AVV. MARCO D OSTUNI<sup>1</sup>  
 AVV. CARLO SANTORO  
 AVV. MATTEO BERETTA  
 AVV. CARLO DE VITO PISCICELLI<sup>1</sup>  
 AVV. FRANCESCO DE BIASI  
 AVV. G. CESARE RIZZA BAJARDO  
 AVV. CLAUDIO DI FALCO<sup>2</sup>  
 AVV. PIETRO MERLINO  
 AVV. FRANCESCA GESUALDI<sup>1</sup>  
 AVV. FRANCESCA M. MORETTI  
 AVV. SAVERIO VALENTINO<sup>2</sup>  
 AVV. STEFANO DE DOMINICIS  
 AVV. FAUSTO CARONNA  
 AVV. GIULIA FAUSTA GOSI  
 AVV. PAOLA ALBIANO  
 AVV. GEROLAMO DA PASSANO<sup>3</sup>  
 AVV. LUCIANA BELLIA  
 AVV. LAURA PROSPERETTI  
 AVV. PATRICK ACTIS PERINETTO  
 AVV. ROBERTO ARGERI  
 AVV. GIANLUCA ATZORI  
 AVV. LARISA BABIY  
 AVV. ALESSANDRO BARDANZELLI  
 AVV. LAURA BERGAMINI  
 AVV. PAOLO BERTOLI  
 AVV. ACHILLE CALIÒ MARINCOLA SCULCO<sup>1</sup>  
 AVV. CHIARA CAPALTI  
 AVV. DOMENICO CAPONE  
 AVV. MARCO CAPPELLETTI  
 AVV. ANDREA CAZZANI  
 AVV. FEDERICA CENZI VENEZZE<sup>1</sup>  
 AVV. GIOVANNA CICCIOI  
 AVV. ANDREA CONZATTI<sup>1</sup>

AVV. CATHERINE COSTAGGIU  
 AVV. PHILIPPE CROENE  
 AVV. ROBERTO CUGNASCO  
 AVV. ALESSANDRO DE STEFANO  
 AVV. CRISTINA DIONISIO  
 AVV. MASSIMILIANO DI TOMMASO<sup>3</sup>  
 AVV. GIANLUCA FAELLA  
 AVV. LORENZO FREDDI<sup>1</sup>  
 AVV. ALESSANDRO GENNARINO<sup>3</sup>  
 AVV. DAVIDE RAUL GIANNI  
 AVV. PENIO PENEV GOSPODINOV  
 AVV. ALESSANDRA GUERRIERI  
 AVV. FRANCESCO IODICE  
 AVV. MARCO CESARE LAURITA<sup>1</sup>  
 AVV. FRANCESCO LIBERATORI  
 AVV. ROBERTO FABIO LIPARI  
 AVV. NICOLETTE J. LOTRIONTE<sup>1</sup>  
 AVV. MARIA GRAZIA MAMONE<sup>2</sup>  
 AVV. ANDREA MANTOVANI<sup>1</sup>  
 AVV. FEDERICO MARINI BALESTRA  
 AVV. BERNARDO MASSELLA DUCCI TERI<sup>1</sup>  
 AVV. LORENZO MELCHIONDA<sup>4</sup>  
 AVV. LUIGI NASCIMBENE  
 AVV. CECILIA PARISINI<sup>3</sup>  
 AVV. SARA PARMIGGIANI  
 AVV. NICOLE BRUNELLA PUPPIENI<sup>1</sup>  
 AVV. PAOLO RAINELLI  
 AVV. GIANLUCA RUSSO  
 AVV. FABIO SACCONI  
 AVV. DANILO SANTOBONI  
 AVV. CLEMENTE SARDI  
 AVV. GIANPAOLO SCANDONE  
 AVV. ALICE SETARI  
 AVV. DAVID SINGER<sup>3</sup>  
 AVV. LORENZO VITALI  
 AVV. MARCO ZOTTA

<sup>1</sup> MEMBER OF THE NEW YORK BAR  
<sup>2</sup> SOLICITOR, ENGLAND AND WALES  
<sup>3</sup> AVOCAT A LA COUR DE LUXEMBOURG  
<sup>4</sup> AVOCAT AU BARREAU DE PARIS

## CLEARY GOTTlieb STEEN & HAMILTON LLP

PIAZZA DI SPAGNA 15

00187 ROMA

TELEFONO

06 695221

TELEFAX

06 69200665

WWW.CLEARYGOTTlieb.COM

VIA SAN PAOLO 7

20121 MILANO

TEL 02 726081

FAX 02 86984440

NEW YORK • WASHINGTON, DC • PARIGI • BRUXELLES • LONDRA

FRANCOFORTE • MOSCA • COLONIA • HONG KONG

PECHINO • BUENOS AIRES • SAN PAOLO • ABU DHABI • SEOUL

18 gennaio 2016

**BANCA D'ITALIA**

Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale

Divisione Regolamentazione II

Via Nazionale n. 91

00184 ROMA

VIA PEC

**Oggetto: Osservazioni al documento di consultazione del 19 novembre 2015 in materia di “raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, destinata a sostituire il Capitolo 2 del Titolo IX della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999”**

Desideriamo ringraziare codesta Spett.le Autorità per l'opportunità di presentare i nostri commenti al documento di consultazione, pubblicato in data 19 novembre 2015, contenente una proposta di revisione della disciplina secondaria della raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche, emanata in attuazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 385/1993 (il “**TUB**”) e della deliberazione del CICR del 19 luglio 2005 s.m.i., attualmente contenuta nelle “Istruzioni” della Banca d'Italia di cui alla Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo IX, Capitolo 2.

Nel condividere in generale gli obiettivi perseguiti con le proposte di revisione, presentiamo di seguito alcune osservazioni relative ad aspetti che, a nostro avviso,

meriterebbero adattamenti o approfondimenti.

\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*

## **SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Par. 3 Definizioni**

Segnaliamo che il testo della definizione di “emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento” attualmente proposto sembra porre l’accento in misura maggiore sull’emissione di strumenti di pagamento (cd. *issuing*), indicando – senza definire compiutamente – l’attività di acquisizione di strumenti di pagamento (cd. *acquiring*). Al fine di porre in maggiore evidenza entrambi gli aspetti del servizio di pagamento in oggetto, rappresentati dalle attività di “emissione” e di “acquisizione” di uno strumento di pagamento, suggeriamo di apportare le seguenti modifiche al testo della definizione nella sua formulazione sottoposta a consultazione:

- *“il servizio di pagamento esercitato mediante l’emissione e/o la gestione di carte di credito, di debito o di altri strumenti di pagamento e/o mediante la stipula di un apposito contratto per il convenzionamento di soggetti (ad esempio, esercizi commerciali), con lo scopo di abilitarli all’accettazione di uno strumento di pagamento secondo le regole del circuito di riferimento accompagnata dalla gestione dei relativi flussi finanziari (cd. acquiring)”.*

Suggeriamo inoltre di integrare la definizione di “strumenti finanziari di raccolta” aggiungendo, alla fine, il seguente testo “*convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni*”.

## **SEZIONE III – RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO**

### **Par. 2 Raccolta del risparmio tra il pubblico**

Segnaliamo che, per un refuso, il richiamo contenuto nella nota (1) al primo paragrafo, lett. b), “[...] secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 2, lett. h-ter) del TUB” pare non corretto e dovrebbe probabilmente essere riferito all’articolo 1, comma 2, lett. h-ter) del TUB.

## **SEZIONE V – RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO SOCI**

### **Par. 3.1 Schemi di garanzia dei prestiti sociali**

Suggeriamo di valutare se, al fine di precisare con maggior dettaglio gli “*indicatori di rischio riferiti, fra l’altro, alla situazione patrimoniale e alla liquidità degli aderenti*” sulla cui base deve essere determinata la misura della contribuzione allo schema di garanzia dei prestiti sociali, sia possibile individuare una soglia percentuale rilevante per quantificare i suddetti indici.

#### Par. 4 Caratteristiche della garanzia

Suggeriamo di chiarire se e in che misura le disposizioni di cui ai punti i. – iv. si applicano anche alla garanzia reale finanziaria, in aggiunta a quelle previste ai punti v. – viii. e relative specificamente alle attività costituite in garanzia. Mentre appare chiaro che alcuni dei punti dovrebbero applicarsi (ad esempio, la descrizione delle obbligazioni garantite di cui al punto i. e il limite minimo di cui al punto ii.) non sembra che altri punti (ad esempio la prima frase del punto iv.) siano applicabili al caso di garanzia reale finanziaria.

#### SEZIONE IX – SOCIAL LENDING

Con riferimento alla sezione in oggetto, proponiamo di seguito alcune modifiche al testo sottoposto a consultazione, volte a chiarificare maggiormente l’impatto della riserva di raccolta del risparmio tra il pubblico sull’attività di *social lending*.

A tal proposito, suggeriamo di:

- modificare il terzo paragrafo come segue:  
*“~~Con specifico riferimento alla~~ L’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, si rammenta che tale attività è, ai sensi degli articoli 10 e 11 del TUB, vietata, ai soggetti diversi dalle banche, in linea di principio e salve le eccezioni di seguito richiamate, sia ai gestori sia ai prenditori. Peraltro, valgono anche per detti soggetti le deroghe al divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico previste La possibilità per i soggetti che intendono ricorrere al social lending di ricorrere a tale attività deve pertanto essere valutata alla luce della riserva di legge e delle relative eccezioni e deroghe previste dall’articolo 11 del TUB, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle ~~ea~~ presenti disposizioni”;*
- modificare il successivo quarto paragrafo come segue, al fine di caratterizzare la natura giuridica dei gestori e al fine di meglio delineare i limiti della fattispecie di esclusione dalla riserva di attività di “raccolta di risparmio tra il pubblico”:  
*“In particolare, ~~per quanto riguarda~~ i gestori dei portali diversi dalle banche possono operare in quanto costituiti come istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica o intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB autorizzati a prestare servizi di pagamento ai sensi degli articoli 106, comma 2, lett. a) e 114-novies, comma 4, del TUB. Pertanto, con riferimento ai gestori, non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico ÷  
—la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento dai gestori medesimi, se debitamente autorizzati, a operare come istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica o intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB autorizzati a prestare servizi di pagamento ai sensi dell’art. 114 novies, comma 4, del TUB;  
—nonché la ricezione di fondi connessa all’emissione di moneta elettronica effettuata dai gestori a tal fine autorizzati”.”*

Con riferimento alla posizione dei prenditori, il quinto paragrafo precisa che è da considerarsi esclusa dalla riserva l'acquisizione di fondi effettuata sulla base di trattative personalizzate, per tali intendendosi anche quelle nelle quali *“i prenditori e i finanziatori sono in grado di incidere con la propria volontà sulla determinazione delle clausole del contratto tra loro stipulato e il gestore del portale si limita a svolgere un'attività di supporto allo svolgimento delle trattative precedenti alla formazione del contratto”*. A tal proposito, anche in considerazione delle modalità operative tipiche di alcune piattaforme di *social lending*, rileviamo che tale impostazione potrebbe rendere difficile l'operatività del settore, in quanto il frazionamento dell'ammontare concesso in prestito da un singolo prestatore in numerosi prestiti ad altrettanti prenditori – normalmente effettuato per ridurre il rischio di credito del prestatore – mal si concilia con l'esigenza che tale prestatore debba definire le clausole contrattuali con una molteplicità di prenditori.

Inoltre, con riferimento al sesto paragrafo, riteniamo importante che codesta Spett.le Autorità indichi con maggiore dettaglio il limite massimo, *“di contenuto importo”*, che ritiene ammissibile nell'ambito dell'attività di acquisizione di fondi tramite portale *on line* di *social lending* da parte dei prenditori. L'eventuale indicazione di un valore esatto o di specifici criteri per la sua determinazione entro *range* prestabiliti eviterebbe il verificarsi di dubbi applicativi e garantirebbe un'uniforme applicazione della normativa da parte degli operatori.

#### **ALLEGATO A – RACCOLTA DI RISPARMIO MEDIANTE STRUMENTI FINANZIARI**

Si ravvisa l'opportunità di adeguare il contenuto del presente allegato alla normativa attualmente vigente. In particolare, si ritiene opportuno sostituire, nella colonna relativa alle *“Caratteristiche degli strumenti finanziari”* la dicitura *“quotati”*, con *“quotati o destinati alla quotazione”*.

#### **ALLEGATO B – RACCOLTA DI RISPARMIO PRESSO SOCI**

Con riferimento alle ulteriori condizioni che devono essere rispettate dalle società non cooperative per procedere con la raccolta di risparmio presso i propri soci, si ravvisa l'opportunità di sottolineare che le condizioni (i) *“i sottoscrittori devono essere soci da almeno 3 mesi”* e (ii) *“i sottoscrittori sono soci con almeno il 2% del capitale”* non sono richieste alle società di persone.

Con riferimento alla raccolta di risparmio presso soci effettuata da società cooperative, si invita codesta Spett.le Autorità a sostituire, tra le *“ulteriori condizioni”*, la dicitura *“modalità di raccolta indicate negli appositi regolamenti”* con *“modalità di raccolta e eventuale adesione ad uno schema di garanzia indicate nell'apposito regolamento predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea dei soci”*.

\*\*\*\*\*

Restiamo a disposizione di codesta Spett.le Autorità per fornire qualsiasi chiarimento in merito alle osservazioni contenute nel presente documento.

Distinti saluti,

Claudio Di Falco / Fabio Saccone